



## **EMERGENZA CORONAVIRUS**

## DEROGHE TEMPORANEE PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE PROTETTIVE

Con gli articoli 15 e 16 del <u>DL 17 marzo 2020 n. 18</u> il Governo ha introdotto in via emergenziale una deroga alle procedure ordinarie di produzione di mascherine protettive destinate ad essere utilizzate come DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) o come Dispositivi Medici: il provvedimento mira a snellire al massimo gli adempimenti amministrativi normalmente necessari, per agevolare produzione e la pronta disponibilità del materiale essenziale per la tutela della salute pubblica.

Il procedimento in deroga varia leggermente a seconda che le mascherine siano immesse sul mercato come DM (**Dispositivi Medici**) oppure come DPI (**Dispositivi di Protezione Individuale**).

Il 2° ed il 3° comma dell'art. 15 impongono in particolare ai produttori o importatori di mascherine, l'obbligo di inviare all'Istituto Superiore di Sanità, se trattasi di DM, o all'INAIL, se trattasi di DPI, una autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche delle mascherine e la dichiarazione che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla rispettiva normativa vigente. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio dell'autocertificazione, le rispettive aziende produttrici o importatrici devono poi trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità, se trattasi di DM, o all'INAIL, se trattasi di DPI, anche la documentazione recante ogni elemento utile alla validazione del prodotto come DM o DPI rispettivamente. L'Istituto Superiore di Sanità, se trattasi di DM, ovvero l'INAIL, se trattasi di DPI, nel termine di 3 giorni dalla ricezione della documentazione, si pronunciano circa la rispondenza delle mascherine alle corrispondenti norme vigenti.

In base alla *destinazione* del prodotto la norma introduce poi un ulteriore regime in deroga.

Il 1° comma dell'art. 16 in particolare dispone che per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza (...), sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, (T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro – ndr) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (detta norma stabilisce "è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità").



In deroga alle disposizioni ordinarie, risulta dunque <u>possibile fornire ai lavoratori sopra indicati</u> delle mascherine che si configurano come *Dispositivo Medico* anziché come *Dispositivo di Protezione Individuale*.

Viene poi introdotta un'ulteriore deroga per la generalità della popolazione ai sensi del 2° comma dell'art. 16, il quale dispone che ai fini del comma 1 (= per contenere il diffondersi del virus COVID-19) fino al termine dello stato di emergenza (...) gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

A tale proposto la Circolare del Ministero della Salute n. 3572 del 18/03/2020 ha peraltro precisato che:

- tali "mascherine filtranti" per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI;
- per tali "mascherine filtranti" non si applicano le procedure valutative di cui all'art. precedente n. 15, (che prevede l'invio all'ISS o all'INAIL, a seconda che si tratti di mascherine chirurgiche o di DPI, di autocertificazione unitamente ad altra documentazione);
- i produttori di tali mascherine filtranti debbono garantire che le stesse non arrechino danni e non determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori stessi;
- tali mascherine non possono essere utilizzate dagli operatori sanitari, né degli altri lavoratori per i quali sono previsti precisi dispositivi di sicurezza.

Andrà quindi tenuto presente che tale esclusione dalla categoria dei DM e dei DPI rende tali "mascherine filtranti" direttamente assoggettabili alla disciplina del Codice del Consumo (d.lgs.n. 206/2005), in particolare per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza: ai sensi dell'art. 104 del Codice le "mascherine filtranti" dovranno dunque obbligatoriamente riportare sia gli estremi del fabbricante o importatore (denominazione ed indirizzo fisico) sia indicazioni chiare, rivolte al consumatore, volte a prevenire i rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile delle mascherine stesse, facendo evidentemente riferimento esplicito anche al fatto che le stesse NON sono un Dispositivo Medico, NON sono un Dispositivo di Protezione Individuale e non garantiscono pertanto la protezione fornita da un Dispositivo Medico o da un Dispositivo di Protezione Individuale.

Per ulteriori dettagli sulla norme e sulle procedure di riferimento si rinvia al link dedicato dell'Istituto Superiore di Sanità:

https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine